



MINISTERO PER I BENI
E LE ATTIVITÀ CULTURALI



Protocollo d'intesa tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio per la catalogazione dei beni culturali

in attuazione dell'Accordo Stato-Regioni del 1° febbraio 2001

IL MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI,

rappresentato dal Direttore regionale per i Beni Culturali e il Paesaggio per il Lazio e dal Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali,

e

LA REGIONE LAZIO,

rappresentata dal Direttore Regionale per i Beni e le Attività culturali, Sport ,

VISTO l'Accordo tra il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e le Regioni per la catalogazione dei beni culturali di cui all'art. 149, comma 4, lettera c) del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 di cui al provvedimento del 1° febbraio 2001 ed in particolare quanto previsto all'art. 3 in merito alla costituzione in ciascun ambito regionale di un sistema informativo relativo ai beni culturali ambientali in cui vengono integrati, per le esigenze dei soggetti istituzionali che vi concorrono, i dati raccolti a livello regionale sulla base degli standard dell'ICCD, e che i sistemi informativi regionali, in stretta connessione con il sistema centrale dell'ICCD, costituiscono punto di riferimento in ambito regionale per le attività di catalogazione e di documentazione;

VISTO il Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n.42 e successive modifiche recante il *Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137*, ed in particolare l'art. 17 (Catalogazione), nella sua formulazione:

1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione dei beni culturali e coordina le relative attività.
2. Le procedure e le modalità di catalogazione sono stabilite con decreto ministeriale. A tal fine il Ministero, con il concorso delle regioni, individua e definisce metodologie comuni di raccolta, scambio, accesso ed elaborazione dei dati a livello nazionale e di

integrazione in rete delle banche dati dello Stato, delle regioni e degli altri enti pubblici territoriali.

3. Il Ministero e le regioni, anche con la collaborazione delle università, concorrono alla definizione di programmi concernenti studi, ricerche ed iniziative scientifiche in tema di metodologie di catalogazione e inventariazione.

4. Il Ministero, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali, con le modalità di cui al decreto ministeriale previsto al comma 2, curano la catalogazione dei beni culturali loro appartenenti e, previa intese con gli enti proprietari, degli altri beni culturali.

5. I dati di cui al presente articolo affluiscono al catalogo nazionale dei beni culturali in ogni sua articolazione.

[comma così modificato dal D.Lgs. 156/2006]

6. La consultazione dei dati concernenti le dichiarazioni emesse ai sensi dell'articolo 13 è disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei beni e la tutela della riservatezza.

VISTO l'art. 118 (*Promozione di attività di studio e ricerca*), comma 1) del citato dlgs.n. 42/2004 che dispone: "Il Ministero, le Regioni e gli altri enti pubblici territoriali, anche con il concorso delle università e di altri soggetti pubblici e privati, realizzano, promuovono e sostengono, anche congiuntamente, ricerche, studi ed altre attività conoscitive aventi ad oggetto il patrimonio culturale".

VISTO l'art.119 del citato dlgs n. 42/2004 (*Diffusione della conoscenza del patrimonio culturale nelle scuole*) in cui si afferma:

1. Il Ministero, il Ministero per l'istruzione, l'università e la ricerca, le regioni e gli altri enti pubblici territoriali interessati possono concludere accordi per diffondere la conoscenza e favorire la fruizione del patrimonio culturale da parte degli studenti.
2. Sulla base degli accordi previsti al comma 1, i responsabili degli istituti e dei luoghi della cultura di cui all'Articolo 101 possono stipulare con le scuole di ogni ordine e grado, appartenenti al 47 sistema nazionale di istruzione, apposite convenzioni per la elaborazione di percorsi didattici, la predisposizione di materiali e sussidi audiovisivi, nonché per la formazione e l'aggiornamento dei docenti. I percorsi, i materiali e i sussidi tengono conto della specificità della scuola richiedente e delle eventuali particolari esigenze determinate dalla presenza di alunni disabili.

VISTO l'articolo 5, comma 1) del Decreto del Presidente della Repubblica dell'8 giugno 2004, n. 173, "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali", che al comma 4) riconosce all'ICCD funzioni di alta formazione e ricerca nel settore della catalogazione.

VISTO il Protocollo d'intesa tra Conferenza dei Rettori delle Università Italiane (CRUI), Ministero per i Beni e le Attività Culturali - Dipartimento Ricerca Innovazione e Organizzazione (MiBAC), Ente per le Nuove tecnologie, Energia e l'Ambiente in tema di ricerca, studi e formazione nel settore della catalogazione dei beni culturali firmato il 15 marzo 2005.

VISTO che l'ICCD a norma dei tuttora vigenti artt. 12, 13 e 14 del D.P.R. n. 805 del 3.12.1975, è il referente istituzionale per la elaborazione metodologica e la pianificazione dei progetti e delle attività connessi alla catalogazione del patrimonio culturale italiano;

CONSIDERATO che l'ICCD promuove e coordina l'attività esecutiva di catalogazione, curando l'unificazione e la diffusione dei metodi attraverso:


- l'elaborazione delle metodologie catalografiche;
- la predisposizione degli strumenti di controllo per la validazione dei dati;
- la costituzione e la gestione del Sistema Informativo del Catalogo dei Beni Ambientali, Architettonici, Archeologici Artistici e Storici, Etnoantropologici;
- la realizzazione di progetti culturali con Istituzioni nazionali e internazionali.

CHE l'ICCD è impegnato a:

- garantire la qualità delle informazioni per l'integrazione, la circolazione e la fruizione dei dati;
- realizzare un sistema informativo dinamico, strutturalmente connesso agli archivi, diffusi a livello nazionale e internazionale;
- sviluppare i processi di formazione delle figure professionali preposte alla catalogazione.

VISTO che l'articolo 20, comma 4, lettera t) del "Regolamento di organizzazione del Ministero per i beni e le attività culturali", affida alle Direzioni regionali per i beni culturali e paesaggistici il compito di proporre programmi in tema di catalogazione e inventariazione dei beni culturali;

CONSIDERATO che la Direzione regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio opera in coerenza col progetto di sviluppo del sistema Sigec che individua le Direzioni regionali dell'Amministrazione quali poli territoriali del sistema stesso in funzione del coordinamento da queste esercitato sui programmi delle Soprintendenze che, con specifici progetti, garantiscono l'implementazione e l'aggiornamento delle banche dati di catalogo secondo le metodologie dell'ICCD.



CONSIDERATO che il Ministero per i Beni e le Attività Culturali sta realizzando il Progetto "Portale della Cultura italiana" quale punto di confluenza delle informazioni contenute nelle banche dati catalografiche realizzate sul territorio regionale.

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002 n.1, concernente "Regolamento di organizzazione degli uffici e della Giunta Regionale del Lazio";

VISTA la Legge Regionale 24 novembre 1997, n. 42 "Norme in materia di beni e servizi culturali del Lazio", in particolare l'art. 12 (Iniziativa ed interventi diretti), dove si prevede che la Regione Lazio intervenga con finanziamenti per l'inventariazione e la catalogazione dei beni raccolti nei musei e per la realizzazione di sistemi informativi regionali su servizi ed istituti culturali e sui beni in essi conservati promuovendo la costituzione di banche dati;

VISTA la Legge Regionale 26 luglio 1991, n. 31 concernente "Riorganizzazione del Centro regionale di Documentazione per i beni culturali ed ambientali del Lazio", in particolare l'art. 1, dove si prevede che la Regione "...favorisce il censimento e la catalogazione ed il restauro dei beni culturali ed ambientali, nel rispetto delle competenze statali..." attraverso anche il ricorso, mediante avviso pubblico, a catalogatori esterni qualificati nelle varie discipline;

CONSIDERATO che la Regione Lazio, ai fini della costituzione del proprio ambito territoriale di un Sistema Informativo Integrato relativo ai Beni Culturali ed Ambientali, si fa promotrice di un'attività di raccordo tra le diverse banche dati dei beni culturali sul territorio regionale;

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
e
la Regione Lazio

ritenendo "la catalogazione strumento conoscitivo basilare per il corretto ed efficace espletamento delle funzioni legate alla gestione del territorio e per il conseguimento degli obiettivi della tutela, gestione e valorizzazione del territorio, del patrimonio immobiliare e mobile del museo, nonché per la promozione e la realizzazione delle attività di carattere didattico, divulgativo e di ricerca"

convengono quanto segue:

Art. 1

(Sistema Informativo Integrato Regionale per il Patrimonio Culturale del Lazio)

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio concorrono alla costituzione del Sistema Informativo Integrato Regionale per i Beni Culturali e Ambientali in stretta connessione con il Sistema Informativo Generale del Catalogo dell'ICCD, mettendo in atto procedure finalizzate a rendere reciprocamente disponibili i



dati raccolti da ciascuna Amministrazione per gli obiettivi istituzionali della tutela, della gestione, della valorizzazione, della promozione del patrimonio regionale.

Il Sistema Informativo Integrato Regionale costituisce il punto di riferimento in ambito regionale per le attività di catalogazione e documentazione del patrimonio culturale della Regione Lazio.

Art. 2

(Uniformità di metodologie e di standard)

Il Sistema Integrato per la catalogazione dei beni culturali e ambientali del Lazio, nelle sue articolazioni, pur mantenendo le specificità delle singole banche dati, concorre alla costituzione del Sistema Informativo Generale del Catalogo (SIGEC) garantendo:

- il rispetto degli standard di catalogazione dell'ICCD;
- un livello di integrazione degli archivi definito dalla normativa del formato di trasferimento ai diversi livelli di ricerca (inventario, precatalogo, catalogo), che consente lo scambio dei dati secondo il formato convenzionale definito dall'ICCD (qualunque sia lo strumento di data entry utilizzato);
- l'accordo sulle terminologie da adottare, attraverso la definizione di liste terminologiche comuni o di tabelle di concordanza tra diverse liste terminologiche.
- la disponibilità, in sede di 'Tavolo di coordinamento tecnico regionale', di cui al successivo art. 7, a concordare eventuali interoperabilità o semplici accessi alle rispettive banche dati anche in ambienti web.

Art. 3

(Cooperazione nelle iniziative di catalogazione)

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio, nell'ambito delle rispettive competenze e nel rispetto delle indicazioni date dalla Commissione tecnica paritetica nazionale, si impegnano a promuovere le attività di catalogazione dei beni culturali della Regione Lazio finalizzate alla tutela, gestione e valorizzazione del patrimonio culturale regionale attraverso:

- la definizione di programmi di catalogazione coordinati sul territorio regionale
- l'incremento, anche attraverso la definizione e attuazione di progetti comuni, delle attività di digitalizzazione degli archivi cartacei esistenti in ambito regionale
- la realizzazione di una carta tecnica dei beni culturali della Regione Lazio che utilizzi gli strumenti della georeferenziazione informatica
- la promozione delle attività di formazione del personale addetto alla catalogazione
- la reciproca informazione sulle attività programmate e realizzate inerenti la catalogazione
- l'attivazione di specifici accordi per le medesime finalità con ulteriori soggetti coinvolti, quali Enti Ecclesiastici, Enti Locali, Università ed Istituti di ricerca.



Art. 4

(Appartenenza e utilizzo dei dati)


1. Il Ministero e la Regione, fatto salvo quanto previsto al successivo punto 2, conservano ciascuno la piena titolarità dei rispettivi sistemi informativi e dei dati prodotti, nonché l'esclusiva competenza di gestire, definire o integrare le schede di catalogazione ed organizzazione dei relativi dati, nonché la facoltà di variare la base informativa in relazione alle proprie esigenze istituzionali, a quelle strutturali ed alle innovazioni tecniche relative al sistema.
2. Saranno considerati di proprietà comune i dati prodotti con investimenti e interventi comuni.
3. Al fine di consentire lo scambio dei dati e delle informazioni rispettivamente gestite, il Ministero e la Regione convengono di mantenere, nei limiti previsti dalla legge e dal presente protocollo d'intesa, il diritto reciproco di accesso gratuito ai dati catalogati per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.
4. Il Ministero rende, conseguentemente, disponibili gratuitamente alla Regione i dati e le notizie contenuti nel catalogo nazionale.
5. La Regione, a sua volta, rende disponibili gratuitamente al Ministero i dati e le notizie contenuti in tutti gli archivi afferenti al Catalogo regionale dei beni culturali;
6. Qualsiasi utilizzo dei dati che non sia compreso nelle competenze istituzionali proprie di ciascuna Amministrazione deve essere preventivamente autorizzato; in tali casi, la disponibilità dei dati potrà essere concessa, anche a titolo oneroso, previo accordo tra le stesse Amministrazioni.
7. Nei rapporti con i terzi, le Parti si impegnano ad assicurare l'accesso gratuito ai dati catalogati da parte degli utenti che contribuiscono ad alimentare il sistema dei dati, nonché da parte delle amministrazioni pubbliche che hanno esigenza di conoscere i dati per finalità istituzionali (a titolo esemplificativo, Autorità di Bacino, Agenzia del demanio, Istituto centrale per il restauro, etc.).

Art. 5

(Verifica e validazione dei dati)

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio sono responsabili della validazione dei dati di rispettiva competenza; è competenza dell'ICCD la validazione finale dei dati ai fini della costituzione del Sistema Informativo del Catalogo Generale.

Le attività di verifica e validazione saranno effettuate sulla base di metodologie e modalità concordate e individuate in riferimento agli standard definiti a livello nazionale.



Per quanto attiene al settore lessicale e terminologico il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione garantiscono il costante accordo sui vocabolari e dizionari. A tal fine i nuovi termini risultanti dall'attività di catalogazione condotta in ambito regionale saranno ricompresi nei vocabolari e dizionari diffusi a livello nazionale.

Al fine di assicurare la qualità e la validità dei dati raccolti, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio s'impegnano altresì a garantire i necessari requisiti professionali degli operatori impegnati nelle attività di catalogazione.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio s'impegnano a garantire l'allineamento dei dati di rispettiva competenza rispetto ad eventuali modifiche e aggiornamenti operati nel tempo sui dati stessi.

Art. 6
(Fruizione dei dati)


Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali e la Regione Lazio s'impegnano a promuovere la diffusione in rete dei dati del Sistema Informativo Integrato Regionale ai fini della valorizzazione del patrimonio regionale e in un'ottica di pubblico servizio, anche attraverso l'accessibilità dai siti "Portale Cultura Italiana" e "Portale Cultura Lazio" che ne garantiscono la visibilità, fatte salve le seguenti condizioni:

- rispetto delle esigenze di tutela per i beni soggetti a rischio
- rispetto dei diritti di privacy e dei diritti di riproduzione/pubblicazione per i beni di proprietà diversa

A tal fine sarà garantita la gestione della sicurezza degli accessi in funzione dei diversi profili di utenza. I soggetti sottoscrittori verificheranno inoltre le modalità tecniche per la eventuale realizzazione di un comune ambiente web per la pubblicazione dei dati su scala regionale.

Art. 7
(Tavolo di coordinamento tecnico regionale)

Al fine del conseguimento degli obiettivi descritti all'art.1 e in conformità a quanto previsto dall'art. 9 dell'Accordo del 1° febbraio 2001 citato in premessa, allo scopo di definire specifiche modalità attuative e adeguati assetti organizzativi e operativi, nonché per armonizzare i programmi di catalogazione, è istituito presso la Direzione Regionale Beni e Attività Culturali, Sport, che assicurerà le funzioni di segreteria d'intesa con la Direzione Regionale per i Beni Culturali e il Paesaggio per il Lazio, il Tavolo di coordinamento tecnico regionale, con la partecipazione paritetica dei soggetti firmatari del presente accordo che individueranno, a seconda delle esigenze, i referenti da invitare, anche in rappresentanza di altri enti ai sensi del precedente articolo 3.



Art. 8
(Durata e tempi di realizzazione)

La presente intesa ha durata triennale ed è rinnovabile attraverso una esplicitazione formale della volontà di rinnovo.

Tre mesi prima della scadenza le parti valuteranno le attività svolte e ne concorderanno l'eventuale proseguimento.

In Roma, li 12/06/2007

per il Ministero per i Beni e le Attività Culturali:

- il Direttore regionale per i Beni Culturali e il Paesaggio per il Lazio

.....

- il Direttore dell'Istituto Centrale per il Catalogo e la Documentazione dei Beni Culturali

.....


per la Regione Lazio

- il Direttore Regionale per i Beni e le Attività Culturali, Sport

.....